## REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/75 DELLA COMMISSIONE

## del 30 settembre 1975

# che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1977/75 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1975.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14. (3) GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 4.

# ALLEGATO

# al regolamento della Commissione del 30 settembre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine (1)

(UC/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione dei prodotti	Corrente	1º term.	2º term.	3º term.
comune		10	11	12	
0.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0.	0	0	0
0.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
0.02	Segala	0	0	0	0
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	0
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato		·		
	alla semina	0	0 .	0	0
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	0,41	0,41	0
0.07 D	Non nominati	0	0	0	0
1.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

<sup>(1)</sup> La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1º term.	2º term.	3º term.	4º term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0